



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 10.03.2020

MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19

COSA È PREVISTO PER IL PERSONALE ATA

Il MIUR ha pubblicato la nota n. 323 del 10 marzo 2020 inerente le istruzioni operative per il personale ATA specificando che *“qualsiasi provvedimento da parte del Dirigente Scolastico deve tenere conto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati dalle Autorità Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fornite da questa Amministrazione”*, tutto ciò al fine di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19.

La nota, reperibile sul sito del MPI, testualmente recita *“Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all'art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.”*

Si ricorda che l'art. 1256 c.c. specifica:

*“Codice Civile Art. 1256 Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.”*

Tutto ciò premesso, devono essere ritirate le richieste di presentare domande di recupero di ore già effettuate, ferie e festività anno corrente e che non debbano essere previsti recuperi per le prestazioni inferiori all'orario settimanale, in quanto le ore di servizio prestate sono commisurate alle necessità attuali delle istituzioni scolastiche.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia
Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 10.03.2020

[m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0000323.10-03-2020](#)



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Ai Direttori degli
Uffici Scolastici Regionali

e, per loro tramite, ai Dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali
ai Dirigenti Scolastici
ai Coordinatori didattici

e, p.c.

Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento
Istruzione e cultura per la
Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle D'Aosta

Alle OO.SS

OGGETTO: Personale ATA. Istruzioni operative.

Facendo seguito alle note AOODPPR 278 del 6 marzo 2020 e AOODPPR 279 dell'8 marzo 2020 si specifica che qualsiasi provvedimento da parte del Dirigente Scolastico deve tenere conto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati dalle Autorità Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fornite da questa Amministrazione.

I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa. Occorre innanzitutto precisare che il personale ATA in distacco o comando presso gli uffici dell'amministrazione, si riferisce al Dirigente della struttura di riferimento.

Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni) delle istituzioni scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all'insegnamento. È comunque da disporsi l'adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell'attività essenziale delle istituzioni scolastiche,

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 10.03.2020



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro.

Gli assistenti tecnici provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di loro pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili, supportando altresì l'Istituzione scolastica nell'applicazione di forme di interazione a distanza. Il Dirigente scolastico, d'intesa col Direttore dei servizi generali e amministrativi dispone il servizio del personale addetto alle aziende agrarie, nel rispetto dei vincoli di contenimento, dispone ogni misura che garantisca la salvaguardia del patrimonio zootecnico e agroalimentare e la migliore utilizzazione dell'eventuale prodotto.

Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, dei cuochi, dei guardabrobieri e degli infermieri, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero con provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento. Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative.

Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l'infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.

Il Dirigente scolastico integra le direttive di massima e il Direttore dei servizi generali e amministrativi predispongono le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività previsto dal vigente CCNL.

Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all'art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco Bruschi

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI



Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia
Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 10.03.2020

MISURE DI CONTENIMENTO – COVID-19 (Nuovo chiarimento MI)

COSA È PREVISTO PER IL PERSONALE ATA

LA SCHEDA DI SINTESI DELLA UIL SCUOLA RUA

Il **10 marzo 2020** è stata emanata una ulteriore nota di chiarimento da parte del Ministero dell'Istruzione sull'utilizzo del personale ATA nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine grado **durante il periodo di sospensione delle attività didattiche**.

Il Dirigente Scolastico, nel definire i servizi minimi da mantenere, deve tenere conto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati dalle Autorità Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione.

MISURE PER CIASCUN PROFILO

ASSISTENTI TECNICI

Provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di loro pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili, per ogni altra attività di supporto all'Istituzione scolastica, si provvede con il lavoro a distanza.

PERSONALE ADDETTO ALLE AZIENDA AGRARIE

D'intesa, coi relativi Dirigenti scolastici, adotta, nel rispetto dei vincoli di contenimento, ogni misura che garantisca la salvaguardia del patrimonio zootecnico e la migliore utilizzazione dell'eventuale prodotto.

COLLABORATORI SCOLASTICI, CUOCHI, GUARDAROBIERI E INFERMIERI

Constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, **limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, nel caso in cui non ci fossero disponibilità personali di questi lavoratori, si attivano i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146.**

Nel caso tali contingenti non fossero stabiliti nei contratti integrativi di istituto, li adotta direttamente il dirigente scolastico.

RSU – TURNAZIONI E ALTRE MODALITÀ

Il dirigente scolastico deve informare le RSU sulle modalità da adottare.

La nota infatti dispone che le predette prestazioni saranno rese, **informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale,** tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell'infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.

Misure di contenimento – covid-19: cosa è previsto per il personale ATA

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI



Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia
Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilscuola.it

INFORMATICONUIL 10.03.2020

DSGA E PIANO DELLE ATTIVITÀ

Il Dirigente scolastico integra le direttive di massima e il Direttore dei servizi generali e amministrativi che predispone le variazioni necessarie e i contingenti di personale per le attività minime da garantire.

FERIE NON GODUTE DELL'ANNO PRECEDENTE

Il Dirigente scolastico verifica che ci siano eventuali periodi di ferie non godute da consumarsi entro il mese di aprile (come previsto dal CCNL, art. 13, comma 10) che possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa.

La norma di riferimento è l'art. 13 comma 10 del CCNL 2006-09 il quale prevede che *"In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento [...] il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA"* (non si parla di ferie d'ufficio, ma di ferie di cui usufruire nei termini di contratto).

Pertanto, qualora tale personale abbia delle ferie dell'a.s. 2018/19 che non ha potuto fruire per i motivi sopra indicati, può fruirne in questo periodo (e fino al termine del 30 aprile) al fine di ritenere l'assenza giustificata all'interno del piano di turnazioni, flessibilità e servizi minimi adottato.

NO FERIE D'UFFICIO PER L'A.S. 2019/2020 E NESSUN DANNO ALL'ERARIO

La nota conferma quanto finora sostenuto dalla UIL scuola per cui in nessun caso il Dirigente scolastico potrà imporre a tale personale Ferie d'ufficio per l'a.s. in corso o altro tipo di soluzione non rientrante nelle fattispecie finora indicate.

La nota dispone infatti che qualora non si possa fare ricorso alle ferie dell'anno scolastico precedente può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.).

- Art. 1256: L'art. in questione dispone che *"L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile"*.

E al comma 2 precisa: *"Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento"*.

È chiaro quindi come tale situazione emergenziale, peraltro sempre richiamata dalla UIL Scuola, riconducibile alle "cause di forza maggiore" non inciderà, intanto sull'obbligo della prestazione lavorativa; contemporaneamente non potrà incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all'intera retribuzione mensile.

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

Rimane la possibilità della concessione del lavoro agile, nel rispetto alle mansioni, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni

Misure di contenimento – covid-19: cosa è previsto per il personale ATA

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI



Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilscuola.it

INFORMATICONUIL 10.03.2020

del personale amministrativo perché inidonei all'insegnamento, nelle forme e con le modalità già previste dai precedenti decreti e note.

ATTENZIONE: Anche in questo caso, dispone la nota, la norma di cui all'art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70